

COMUNE DI CASTELSIANO

Provincia di Crotone



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.4 del 7 marzo 2012

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO

INDICE

PREMESSA

PARTE I

ELENCO PROFESSIONISTI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Composizione Elenco

Art. 3 - Soggetti ammessi all'iscrizione

Art. 4 - Modalità di iscrizione

Art. 5 - Cause d'esclusione per l'iscrizione all'Elenco ed eventuale cancellazione

Art. 6 - Durata d'iscrizione

Art. 7 - Tenuta dell'Elenco Professionisti

PARTE II

INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 8 - Affidamento degli incarichi

Art. 9 - Modalità di affidamento

Art. 10 - Altre fattispecie

Art. 11 - Divieti

Art. 12 - Modalità di svolgimento degli incarichi

Art. 13 - Subappalto

Art. 14 - Corrispettivi per gli incarichi

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Pubblicazione Regolamento

Art. 16 - Entrata in vigore e inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali.

PREMESSA

L'elenco dei professionisti del Comune Castelsilano (Kr), che verrà a costituirsi, viene disciplinato dal presente Regolamento nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza di cui all'art. 91 comma 2 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

PARTE I

ELENCO PROFESSIONISTI

ART. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Rientrano nella disciplina del presente Regolamento i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di cui al comma 1 dell'art. 90 del D.Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006 (Codice dei Contratti Pubblici di seguito denominato "Codice"), di importo inferiore a 100.000,00 Euro.

Il presente regolamento fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Elenco Professionisti del Comune di Castelsilano (Kr),

Tale Elenco viene utilizzato dall'Ente e dalle sue Istituzioni come strumento di identificazione dei professionisti qualificati per affidamenti di incarichi che **avranno ad oggetto la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori, il collaudo, le attività tecniche connesse alla progettazione, le attività di aggiornamento e variazione catastale, le attività di supporto tecnico all'attività del responsabile del procedimento, di importo inferiore a € 100.000,00.**

I predetti incarichi potranno prevedere anche singolarmente l'espletamento della Direzione dei Lavori, delle attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione nonché prestazioni accessorie, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

ART. 2- COMPOSIZIONE ELENCO

I settori oggetto di incarico, per ciascuno dei quali verrà formato un elenco di professionisti, sono di seguito riportati:

SETTORE DI INTERVENTO

| N. | SETTORE |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Opere architettoniche edilizie |
| 2 | Opere strutturali |
| 3 | Infrastrutture |
| 4 | Opere idrauliche |
| 5 | Opere Impiantistica Termomeccanica e termoidraulica |
| 6 | Opere Impiantistica elettrica |
| 7 | Collaudo tecnico- amministrativo |
| 8 | Collaudo statico |
| 9 | Collaudo Impiantistico |
| 10 | Indagini, perizie geologiche e geotecniche |
| 11 | Indagini, perizie agronomiche |
| 12 | Pratiche di Prevenzione Incendi |
| 13 | Rilievi topografici ed edilizi, frazionamenti e pratiche catastali, stime e perizie di edifici e terreni |
| 14 | Certificazione energetica dei fabbricati |
| 15 | Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (D.Lgs. 81/2008) |

ART. 3- SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE

Possono iscriversi tutti i soggetti di cui all'art art. 90, comma 1, lettere d) e) f) f-bis) g) h) del D.Lgs 163/06 e s.m.i., ovvero:

- liberi professionisti singoli o associati nelle forme previste dalla normativa;
- società di professionisti;
- società di ingegneria;
- prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- raggruppamenti temporanei costituiti tra i soggetti di cui ai precedenti punti ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 37 del D.Lgs 163/06, e s.m.i. in quanto compatibili nonché l'art. 253 del D.P.R. 207/2010;
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati con le modalità previste agli artt. 36 e 90, comma 1, lettera h) del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;

Le società di professionisti e le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.Lgs 163/06 e s.m.i, nonché degli artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010;

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento dovrà essere in possesso dei requisiti ordine generale previsti e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di partecipazione, pena l'esclusione dell'intero raggruppamento.

Inoltre a pena di non iscrizione, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la partecipazione di un professionista abilitato (che abbia superato l'esame di stato previsto dalla vigente normativa) all'esercizio della professione da meno di cinque anni, ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e l'art. 253 del D.P.R. 207/2010. Il termine temporale a cui fare riferimento è quello di scadenza per la presentazione delle domande di inserimento negli elenchi.

Ciascun soggetto non può comparire autonomamente ed anche quale componente di un raggruppamento o di uno studio associato o di una società, per la medesima categoria, a pena di esclusione per entrambi.

I soggetti che intendono essere iscritti dovranno fornire il nominativo del/i professionista/i che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché di quello incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

I requisiti di ordine generale e tecnico:

I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e dagli artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010;

b) possesso di Diploma di Laurea o Diploma Tecnico, nonché iscrizione ad uno dei seguenti Albi (o ad essi equiparati secondo la normativa vigente) a seconda delle rispettive competenze professionali definite dalla Legge e delle prestazioni per cui intendano candidarsi:

1. Agronomi – Dottori Forestali;

2. Architetti;

3. Geologi;

4. Geometri;

5. Ingegneri;

6. Periti Agrari;

7. Periti Industriali.

I requisiti specifici per i singoli settori sono così individuati:

a) per le attività tecniche ed in particolare a quelle relative alla geologia, alla geotecnica ed ai "Rilievi topografici ed edilizi, frazionamenti e pratiche catastali, stime e perizie di edifici e terreni":

la disponibilità di attrezzatura e strumentazione tecnica adeguata.

b) per quanto riguarda il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione:

abilitazione specifica ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

c) per quanto riguarda la prestazione relativa alle Pratiche di Prevenzione Incendi: abilitazione ai sensi del D.Lgs. n. 139/2006.

In caso di iscrizione di raggruppamenti temporanei, al momento di affidamento dell'incarico è vietata qualsiasi modificazione alla composizione rispetto a quella iscritta nell'Elenco.

Ciascun professionista o società/gruppo può chiedere di essere iscritto ai settori tra quelli elencati al precedente art. 2 dimostrandone, ove occorrente abilitazione specifica; **nel caso di richiesta di iscrizione per la progettazione e Direzione Lavori dovrà indicare a quali categorie iscriversi di cui all'art. 2.**

ART. 4- MODALITA' DI ISCRIZIONE

L'Amministrazione Comunale provvederà alla Pubblicazione di un Avviso all'Albo Pretorio, sul Sito Internet del Comune, sull'Osservatorio regionale dei contratti pubblici e ne darà informazione agli Ordini Professionali della Provincia di Crotone e della Regione Calabria, al fine di assicurarne la massima diffusione. Tale avviso conterrà le modalità e le scadenze, nonché le norme legislative, necessarie all'iscrizione in elenco e alla redazione del medesimo.

I soggetti interessati all'iscrizione all'Elenco devono far pervenire:

- domanda sottoscritta come da modello che sarà predisposto in cui si dichiara il possesso dei requisiti generali ex art. 38 del D.L.gs.163/2006;
- curriculum vitae
- fotocopia non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore e/o sottoscrittori;
- solo in caso di raggruppamento già costituito, copia dell'atto costitutivo del raggruppamento da cui risulti il conferimento del mandato al soggetto indicato come capogruppo.

La domanda corredata dalla prescritta documentazione deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Castelsilano (Kr), a mezzo servizio postale, corriere o a mano indirizzandola al **COMUNE DI CASTELSILANO (KR) – PIAZZA MUNICIPIO N. 1 - SETTORE TECNICO –RIFERIMENTO: ISCRIZIONE ELENCO DEI PROFESSIONISTI**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato. Si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a dimostrazione/precisazione di quanto dichiarato.

I professionisti che non avranno ricevuto comunicazione di diniego dell'iscrizione o richiesta di documentazione integrativa, saranno considerati automaticamente inseriti nell'elenco a far data dal trentunesimo giorno dalla scadenza dell'avviso.

ART. 5 - CAUSE D'ESCLUSIONE PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO ED EVENTUALE CANCELLAZIONE

Non possono essere iscritti e/o vengono cancellati dall'Elenco, se già iscritti, i soggetti che:

- abbiano perduto uno o più requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice dei contratti;
- si trovino in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione;
- abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione Comunale di Castelsilano;
- abbiano un contenzioso con l'Amministrazione Comunale di Castelsilano;
- non abbiano comunicato atti o fatti all'Amministrazione Comunale, tali che comportino la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione in elenco.

Della cancellazione sarà data comunicazione personale all'interessato.

ART. 6- DURATA ISCRIZIONE AGGIORNAMENTO ELENCO

L'elenco è di tipo aperto.

1. Il professionista, o la società di professionisti, rimane iscritto fino a comunicazione di cancellazione da parte dell'Amministrazione Comunale, fino alla data di richiesta di cancellazione volontaria, oppure fino a eventuale annullamento dell'Elenco.
2. L'Amministrazione può effettuare a suo insindacabile giudizio revisioni generali e parziali dell'Elenco. Eventuali aggiornamenti potranno essere eseguiti con le modalità e i tempi che saranno stabiliti tramite apposito avviso pubblico.
3. L'Amministrazione può chiedere ai professionisti iscritti di rinnovare le dichiarazioni fatte in sede di iscrizione nonché di integrarle sia sulla base di nuove previsioni legislative che sulla base di specifiche esigenze di conoscenza dell'affidabilità professionale.

I soggetti iscritti in elenco devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare all'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni, ogni atto e fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti e delle condizioni previste per l'iscrizione.

Comunque ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini dell'elenco del presente regolamento deve essere comunicata tempestivamente.

ART. 7- TENUTA DELL' ELENCO PROFESSIONISTI

L'Ufficio Tecnico gestisce l'Elenco dei professionisti garantendo la tutela della privacy ai sensi della normativa vigente.

PARTE II

INCARICHI PROFESSIONALI

ART. 8- AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Gli incarichi da affidare sono quelli di cui all'art. 91 del D.Lgs.163/2006, ricompresi nelle attività di cui all'art. 3, comma 55 della legge n. 244/07 e sono conferiti con determinazione del Responsabile del Settore, nella quale vengono specificati i motivi del ricorso al professionista esterno qualora si verifichi uno dei casi previsti dalla normativa vigente e di seguito indicativamente elencati:

1. *carezza di organico;*
2. *difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;*
3. *difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;*
4. *lavori di speciale complessità o che richiedano specifiche professionalità non presenti nell'Ente;*
5. *lavori di rilevanza architettonica o ambientale;*
6. *lavori richiedenti la necessità di predisporre progetti integrati.*

Con la determinazione di affidamento deve essere approvata la relativa convenzione/disciplinare d'incarico con il professionista prescelto.

Per gli atti di affidamento di incarico dovrà essere previsto un avviso di post-informazione da pubblicare all'Albo Pretorio, sul profilo del Committente e sull'Osservatori Regionale contratti Pubblici.

Ciascun professionista non può avere più di un incarico annuale per ciascun settore e, comunque, non può avere più di n. 3 (tre) incarichi annuali.

Gli incarichi sono ripartiti secondo l'importo stimato nelle seguenti fasce:

- fascia 1 = fino a 20.000,00 Euro,
- fascia 2 = oltre 20.000,00 Euro e sino ad Euro 100.000,00.

ART. 9- MODALITA' DI AFFIDAMENTO

L'affidamento degli incarichi avviene preferibilmente facendo ricorso all'elenco di professionisti di cui alla **parte I** del presente Regolamento, dal quale selezionare con criterio rotativo l'affidatario diretto ovvero i soggetti da invitare alla gara.

Per gli incarichi di importo ricompreso in **fascia 1** è consentito **l'affidamento diretto**, nel rispetto dei principi di rotazione e di specializzazione.

Per gli incarichi di importo ricompreso in **fascia 2** l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con **invito rivolto ad almeno cinque soggetti selezionati con criterio rotativo dall'elenco dei professionisti** di cui all'art.3 ovvero sulla base della pubblicazione di un apposito avviso di selezione laddove nell'elenco non vi siano professionisti ritenuti idonei all'espletamento dell'incarico. E' considerata pubblicità adeguata per l'avviso pubblico, la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul profilo del committente ed Osservatorio regionale Appalti, oltre all'invio dell'avviso agli ordini professionali territorialmente competenti.

L'invito o l'avviso pubblico devono contenere almeno i seguenti elementi minimi:

- Oggetto dell'incarico
- Requisiti richiesti
- Importo presunto dell'opera e/o dell'incarico
- Tempi di esecuzione e altre indicazioni relative alla prestazione
- Termine per la presentazione della candidatura.

E' ammesso il ricorso all'avviso plurimo, riguardante incarichi diversi.

L'affidamento dell'incarico avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base di una serie di altri elementi oltre al curriculum specifico, fra cui l'elemento "prezzo" e/o "il tempo di esecuzione dell'incarico" e/o "la relazione tecnico-metodologica" sulle modalità di espletamento dell'incarico in caso di aggiudicazione e/o altri elementi indicati nell'avviso pubblico.

In caso di assenza di candidature in risposta all'avviso pubblico, ovvero di professionisti idonei iscritti nell'elenco, il Responsabile del Settore proponente potrà ricercare discrezionalmente il soggetto idoneo

disponibile, da incaricare in via diretta, nel rispetto dei principi di rotazione e di specializzazione e purché vengano mantenute le condizioni sostanziali indicate nell'avviso risultato deserto.

La scelta del professionista, esclusi i casi di affidamento diretto, sarà effettuata da una Commissione di gara, nominata ai sensi di legge.

In tutti i casi di affidamento, a prescindere dalla metodologia di selezione, dovrà essere acquisita, preliminarmente al perfezionamento del contratto di incarico e comunque prima della liquidazione del corrispettivo, la documentazione comprovante la posizione di regolarità contributiva del soggetto affidatario, prodotta dall'incaricato medesimo.

ART. 10- ALTRE FATTISPECIE.

L'avviso e l'elenco di cui all'articolo precedente comprendono anche le seguenti tipologie di prestazioni:

- a) incarichi di supporto alla progettazione o alla direzione lavori o alle attività del Responsabile unico del procedimento dell'opera;
- b) pratiche catastali, rilievi strumentali.

Gli incarichi saranno affidati con le medesime modalità di affidamento.

ART. 11- DIVIETI

Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione;

ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato dell'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.

I divieti di cui sopra sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

ART. 12- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI

Qualora l'incaricato non procedesse all'esecuzione dell'incarico affidatogli nel termine assegnatogli e secondo quanto stabilito nella convenzione d'incarico oltre che con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, è facoltà del Comune di Castelsilano, fatta salva l'applicazione delle previste penalità nonché la corresponsione delle eventuali spettanze, di revocare l'incarico con preavviso di 10 (dieci) giorni da darsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pagando il compenso dovuto per l'opera fino alla data di cui è divenuta operativa la revoca e relativa cancellazione dall'Elenco.

ART. 13- SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 91 comma 3 del Codice, l'affidatario dei soli servizi di progettazione può avvalersi del subappalto per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

ART. 14- CORRISPETTIVI PER GLI INCARICHI

I corrispettivi per gli incarichi relativi ai servizi del presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, saranno quantificati nella convenzione/disciplinare d'incarico stipulata/o con il professionista, nella quale verranno indicate anche le modalità di pagamento ed ogni altra norma necessaria ai fini della definizione del rapporto professionale.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15- PUBBLICAZIONE REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene affisso all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni, ed inserito nel sito Web del Comune.

ART. 16- ENTRATA IN VIGORE E INSERIMENTO NELLA RACCOLTA DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Il presente regolamento entra in vigore, dal 16° (sedicesimo) giorno della sua pubblicazione, in conformità alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

L'ufficio segreteria provvederà ad inserire il presente regolamento nella raccolta dei regolamenti Comunali.